

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 13 dicembre 2023

### Plenaria 25ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
FRANCESCHINI

*La seduta inizia alle ore 13,55.*

#### *VERIFICA DEI POTERI*

**Rilascio di copie, di estratti o di attestazioni, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento per la verifica dei poteri**

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 29 novembre 2023.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Prosegue il dibattito nel corso del quale intervengono per svolgere considerazioni ed osservazioni le senatrici ROSSOMANDO (*PD-IDP*), STEFANI (*LSP-PSd'Az*), i senatori RASTRELLI (*FdI*), SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), PAROLI (*FI-BP-PPE*), BAZOLI (*PD-IDP*) e la senatrice LO-PREIATO (*M5S*).

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la presenza del prescritto numero legale, la Giunta conclusivamente delibera a maggioranza di non accogliere la richiesta, non ritenendo sussistenti i requisiti previsti dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 del Regolamento per la verifica dei poteri per il rilascio di copie, di estratti e di attestazioni di singoli atti o documenti.

#### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

**(Doc. IV-ter, n. 6) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Gabriele Lanzi, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento civile pendente presso il Tribunale di Roma – XVIII Sezione civile**

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 14 novembre 2023.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 14 novembre 2023 la senatrice Spelgatti ha illustrato una proposta conclusiva volta a non riconoscere nel caso di specie la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Si apre la discussione generale.

Prende la parola il senatore RASTRELLI (*FdI*), il quale focalizza l'attenzione sui precedenti e sulla giurisprudenza della Giunta. Secondo l'impostazione della proposta conclusiva della senatrice Spelgatti, nel caso relativo all'onorevole Lanzi mancherebbe l'atto *intra moenia* che legittimerebbe le affermazioni pronunciate dal predetto onorevole. A parere del senatore, non convince l'impostazione seguita, secondo cui tutto ciò che viene pronunciato all'interno delle Aule parlamentari sia scriminato mentre ciò che lambisce le stesse Aule non sia coperto da immunità. Il senatore propone quindi di rivedere i termini delle premesse e delle conclusioni della relazione stessa.

Anche il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) ritiene che il caso illustrato dalla relatrice porti a compiere una riflessione più approfondita sui presupposti di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Ricordando anche come, nella scorsa legislatura, egli stesso sia stato relatore sulla vicenda con una proposta di senso opposto rispetto a quella oggetto dell'odierna discussione, il senatore evidenzia come sia importante accertare se le opinioni dell'onorevole Lanzi siano state espresse all'interno o al di fuori del proprio mandato parlamentare, prescindendo anche dalla gravità delle stesse opinioni e della veridicità delle affermazioni. Nel caso di specie appare evidente come le affermazioni riguardanti l'uscita di un deputato da un Gruppo parlamentare per entrare in un altro Gruppo siano inerenti all'esercizio del mandato e pertanto rientranti nei presupposti di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) si dichiara d'accordo con le conclusioni del collega che lo ha preceduto, in quanto ritiene che l'articolo 68 della Costituzione non possa applicarsi secondo un meccanicismo per cui il parlamentare sia scriminato solo se la dichiarazione risulta nel resoconto stenografico degli organi parlamentari, ritenendo invece importante considerare se l'opinione è stata espressa nell'esercizio effettivo delle funzioni. La battaglia sul vincolo di mandato ha sempre caratterizzato l'orientamento politico del Movimento 5 Stelle, ovvero il partito dell'*ex* senatore Lanzi ed inoltre le opinioni contestate sono state espresse nel corso della riunione di un Gruppo parlamentare. Tale ultima circostanza non può essere trascurata in quanto, per partecipare ad una riunione di un Gruppo parlamentare si deve essere un parlamentare, ed inoltre, di solito, tali riunioni si svolgono fisicamente all'interno dei palazzi delle Camere, cioè, letteralmente, *intra moenia*. Infine, il senatore ricorda

che l'articolo 68 della Costituzione concede l'immunità in quanto il parlamentare rappresenta la nazione e gli è quindi conferita la libertà di esprimersi, pur se i termini utilizzati possano apparire poco ortodossi. Tuttavia, alla Giunta non compete soffermarsi sul merito della gravità dell'espressione utilizzata, quanto sulla connessione con l'esercizio del mandato parlamentare, inteso nei termini sopra illustrati.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), pur rilevando che recentemente si è assistito ad un mutamento delle abitudini di esprimersi da parte dei politici, anche per le nuove modalità comunicative determinate dalla diffusione dei *social*, osserva tuttavia che la giurisprudenza della Corte costituzionale richiede in ogni caso la sussistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni *intra moenia* e quelle *extra moenia* per la configurabilità della prerogativa dell'insindacabilità. Nel caso di specie la sede *intra moenia* non può essere ravvisata nelle riunioni dei direttivi dei Gruppi, rispetto alle quali i verbali interni non hanno lo stesso regime di pubblicità dei resoconti parlamentari e in cui pertanto non è possibile ricostruire con certezza ed oggettività i contenuti di una determinata dichiarazione espressa in tali ambiti.

Nel caso di specie c'è tuttavia un argomento ancora più importante che fa propendere per la non configurabilità della prerogativa, ossia il contenuto della dichiarazione dell'*ex* senatore Lanzi. Quest'ultima fa leva su una disabilità di un avversario politico, diffamandolo sulla base di tale elemento personale e tale approccio esula totalmente dall'ambito della critica politica.

Per tali motivi la senatrice annuncia fin d'ora, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sulla proposta della relatrice Spelgatti.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) rileva preliminarmente che la relazione della senatrice Spelgatti è rigorosa e accurata. Rileva poi che oltre alla giurisprudenza della Corte costituzionale occorre anche tenere conto delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, che circoscrivono la prerogativa ai casi di esercizio di funzioni *stricto sensu* parlamentari. La Corte Europea dei diritti dell'uomo ha infatti in taluni casi condannato l'Italia, considerando l'ampliamento eccessivo della prerogativa dell'insindacabilità un'indebita compressione del diritto fondamentale del cittadino all'accesso al processo, inteso come presupposto implicito del diritto al giusto processo di cui all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Inoltre il senatore si sofferma sugli argomenti rappresentati dalla relatrice Stefani, che ritiene degni di considerazione. D'altra parte occorre considerare che quando la controversia attiene a rapporti tra esponenti politici la « tolleranza » sulle espressioni utilizzate deve essere maggiore.

Alla luce delle considerazioni fin qui espresse, il senatore Bazoli invita la relatrice a rivalutare la proposta conclusiva, facendo presente che nel caso contrario potrà valutare se astenersi in ordine alla stessa o eventualmente se votare a favore.

La senatrice DAMANTE (*M5S*) annuncia fin d'ora, anche a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole alla proposta della relatrice Spelgatti, evidenziando che la prerogativa di cui all'articolo 68 primo comma della Costituzione non può essere ampliata oltre i limiti delineati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

La relatrice, senatrice SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*), alla luce del dibattito fin qui svolto, dichiara di rinunciare all'incarico.

Il PRESIDENTE prende atto e fa quindi presente che provvederà prossimamente a nominare un nuovo relatore sul documento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(Doc. IV, n. 2) Domanda di autorizzazione a eseguire un sequestro di corrispondenza nei confronti del senatore Matteo Renzi nell'ambito del procedimento penale n. 1227/22 R.G.N.R. – 777/22 RG GIP pendente innanzi al Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Firenze**

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), fa preliminarmente presente che con lettera in data 20 novembre 2023 il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Firenze ha richiesto, in riferimento al procedimento penale n. 1227/22 RGNR-777/22 RGGIP, ai sensi dell'articolo 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140, l'autorizzazione al sequestro di corrispondenza riferibile al senatore Matteo Renzi.

In data 23 novembre 2023 il Presidente del Senato ha deferito la predetta richiesta alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento.

L'autorità giudiziaria riferisce che la richiesta in esame concerne *e-mail* e *chat Whatsapp* (delle quali viene allegato un elenco) che vedono come interlocutore il senatore Matteo Renzi ed alcuni deputati, relative ad un periodo temporale ampio (dal 2012 al 2019) anteriore anche al momento in cui egli ha assunto la carica parlamentare; tali comunicazioni sono state rinvenute all'interno dei dispositivi informatici sequestrati ad alcuni finanziatori della Fondazione OPEN, nonché nel corso della perquisizione avvenuta presso lo studio legale del Presidente della stessa fondazione.

Viene inoltre precisato che la presente istanza fa seguito alla pronuncia della Corte costituzionale n. 170 del 2023 la quale, nel decidere il conflitto di attribuzioni sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura di Firenze in relazione al sequestro di alcune conversazioni che vedevano come interlocutore il senatore Matteo Renzi, ha chiarito che i messaggi di posta elettronica e *Whatsapp* già ricevuti e letti dal destinatario, conservati nella memoria dei dispositivi elettronici del destinatario stesso o del mittente hanno natura di « corrispondenza » fino

a quando, per il decorso del tempo, essi abbiano perso il carattere di attualità. Nel caso di specie, atteso il carattere di attualità delle comunicazioni di cui viene chiesto il sequestro, esse sarebbero da ritenersi « corrispondenza » (peraltro già estratta dai dispositivi elettronici sequestrati ai terzi), con conseguente necessità di ottenere l'autorizzazione da parte del Senato.

Per ciò che riguarda la vicenda processuale, il procedimento penale *de quo* vede il senatore Matteo Renzi imputato, in concorso con altre persone, per il reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, 110 e 81 del codice penale. In estrema sintesi, viene contestato al senatore Renzi, quale segretario nazionale del Partito Democratico dal 15 dicembre 2013 al 12 marzo 2018 (con esclusione del periodo dal 19 febbraio 2017 al 7 maggio 2017), parlamentare dal 23 marzo 2018 ed effettivo gestore della Fondazione OPEN – ritenuta dall'autorità procedente « di fatto articolazione politico-organizzativa del Partito Democratico (*corrente renziana*) » – di aver ricevuto, in violazione della citata normativa, alcuni contributi di denaro, consegnati dai finanziatori alla stessa Fondazione ed utilizzati per sostenere l'attività politica di Renzi e di altri parlamentari della sua corrente politica. Tali contributi e donazioni volontarie, accreditati sul conto corrente della Fondazione OPEN negli anni 2014-2018, ammonterebbero complessivamente a circa 3,5 milioni di euro.

Il senatore Renzi, in concorso con gli altri componenti del consiglio direttivo della Fondazione, avrebbe inoltre ricevuto, sempre in violazione della suddetta normativa, a mezzo dell'interposizione fittizia della Fondazione stessa, contributi in forma indiretta, consistiti in beni e servizi acquistati da quest'ultima utilizzando i proventi versati dai finanziatori.

Tali fatti sarebbero stati commessi tra il 7 novembre 2014 e l'11 luglio 2018.

Con riferimento alla motivazione della richiesta, il giudice sottolinea che le *chat* e le *e-mail* di cui si chiede l'autorizzazione al sequestro sarebbero rilevanti ai fini della decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio, in quanto il senatore Renzi, pur non essendo direttamente coinvolto nella costituzione ed amministrazione della Fondazione OPEN, risulterebbe beneficiario dell'attività della stessa fondazione (con riguardo in particolare al finanziamento delle sue campagne elettorali).

Tali comunicazioni apparirebbero pertanto rilevanti al fine di apprezzare le relazioni intercorrenti tra il parlamentare, i consiglieri della Fondazione ed i finanziatori della stessa; lo scopo sarebbe quindi quello di verificare da un lato se Matteo Renzi fosse il vero gestore dell'ente e se avesse rapporti diretti anche con i finanziatori, dall'altro se la funzione e la finalità delle donazioni e contributi sia quello ipotizzato dal Pubblico Ministero, ovvero sostenere in via pressoché esclusiva lo stesso Renzi ed i parlamentari a lui vicini, al di fuori delle finalità statutarie della Fondazione.

Il relatore propone di acquisire agli atti della Giunta la richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico ministero riservandosi, all'esito, di pro-

porre la fissazione di un termine all'interessato per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

Il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta testé avanzata dal relatore.

La Giunta, all'unanimità, delibera l'integrazione istruttoria proposta dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,15.*